

REGOLAMENTO (CEE) N. 3130/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2116/90 che fissa, per i primi cinque mesi della campagna di commercializzazione 1990/1991, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2116/90 della Commissione⁽³⁾ ha fissato, tra l'altro, la quantità di semi di girasole ammessa a beneficiare dell'aiuto compensativo;

considerando che il saldo positivo figurante nel bilancio preventivo dell'olio di girasole per la campagna di commercializzazione 1990/1991 rende opportuno un aumento del quantitativo di semi di girasole ammessi a beneficiare dell'aiuto compensativo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1990.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2116/90, terzo trattino, la cifra « 250 000 » è sostituita da « 362 500 ».

Articolo 2

All'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione⁽⁴⁾ è aggiunto il testo del seguente comma:

« L'organismo competente procede al versamento anticipato dell'aiuto compensativo a condizione che i semi siano stati identificati e che il beneficiario costituisca, prima del versamento, una cauzione di importo pari al 115 % dell'importo dell'aiuto oggetto dell'anticipo. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 25. 7. 1990, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.